



COMUNE DI PRIOCCA

PROVINCIA DI CUNEO

PROTOCOLLO N.RO 881

ORDINANZA RELATIVA A PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED INDIFFERIBILE

ai sensi dell'art. 54 Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267, così come sostituito dall'art. 6 D.L. 23.05.08 n. 92, come modificato dalla relativa legge di conversione.

OGGETTO: *modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da attività agricole.*

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 179 D.lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia), smaltimento e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- L'art. 184 comma 3 lettera a) D.lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- L'art. 185 D.lgs. 152/2006 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzabile in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Considerato inoltre che:

- Se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;
- L'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizione pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

Preso atto inoltre che:

- Ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda la batteriosi del Kiwi e del nocciolo, il coleottero *Tomicus* spp su pino, il nematode del pino *Bursapjelanchus Xylophilus*, il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*, il Cinipide del castagno *Dryocosmus Kuriphilus*, la *Ralstonia solanacea* rum su pomodoro e patata ecc e la bruciatura dei residui è efficace sulla diffusione delle fitopatie;

- Al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;
- Non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti. Si fa presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi di trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

Vista la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all'emergenza di smaltimento di tali rifiuti;

Vista l'approvazione in data 15/11/2013, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge collegato alla legge di stabilità "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che all'art. 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola. La disposizione prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della Pac, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli comuni e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stereo per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Si fa altresì presente che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Visto l'art. 191 "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'insorgere e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale di questo Comune approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2007 e qui parzialmente modificato negli artt. 63 e 64;

Visto il T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.lgs. 152/2006;

Vista la direttiva europea 2008/98/CE;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, dalla data odierna e fino al 30 giugno 2014, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di

potatura provenienti da attività agricola, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- 1) Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:
 - a) Dal sorgere del sole fino alle ore 12:00;
 - b) Dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- 2) Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
- 3) Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- 4) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 5) La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri – significa: metri cubi "vuoto per pieno" – al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- 6) La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
- 7) È vietato l'abbruciamento nei gironi in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
- 8) La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
- 9) La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;
- 10) Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dai Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato;

È consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione:

RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE E AMM.VA	SEDE
PREFETTURA U.T.G.	CUNEO
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	CUNEO
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	CUNEO
COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	CUNEO
CARABINIERI – Comando Stazione di	GOVONE
QUESTURA DI	CUNEO
COMANDO STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	ALBA
A.R.P.A.	CUNEO
A.S.L. CN2	ALBA
PROVINCIA DI	CUNEO

E per effetto dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi – Piazza Colonna n. 370 – 00187 ROMA
Al Ministero dell'Ambiente Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 ROMA
Al Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00147 ROMA
Al Ministero dello Sviluppo Economico Via Vittorio Veneto n. 33 – 00187 ROMA
Al Presidente della Regione Piemonte Piazza Castello n. 165 – 10100 TORINO

Dalla Residenza Municipale, addì 17/03/2014



IL SINDACO
Dott. PEROSINO MARCO